

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VIDES LAURITA ODV

ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE L.117/2017

(Presidente eletto dal Consiglio Direttivo)

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione, Denominazione sede- durata

1. L'Associazione VIDES LAURITA "Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo Laurita" di seguito indicata come "Associazione" – costituita con atto del 05/04/1993 registrato all'Ufficio Atti privati in data 23 giugno 1993 col n. 3516 , 2 Ufficio delle Entrate di Torino, è iscritta nel Registro Regionale Delle Organizzazioni di Volontariato D.P.G.R. del 26/11/1993 n. 4586/93, pertanto è iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come previsto dall'art. 89, comma 9 della L. 117/3017.

L'Associazione è promossa dal "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – CIOSF" Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. n. 635 del 27/7/1969

L'Associazione riconosce democraticamente il ruolo dell'Ente promotore CIOSF nella propria struttura associativa.

L'Ente esercita funzioni di promozione e orientamento al fine di garantire l'ispirazione alla pedagogia salesiana ed al Carisma dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

L'Associazione è realtà territoriale dell'Associazione Nazionale VIDES ETS ODV, con sede a Roma, alla cui vita associativa contribuisce. È da essa riconosciuta con apposita delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" CTS) e alle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino in via Carlo Ignazio Giulio n. 8. L'eventuale variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Torino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Torino.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 Utilizzo della denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione "Organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "VIDES LAURITA ODV" oppure "VIDES LAURITA organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
3. Fino all'istituzione del registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266 del 1991.

Art. 3 Scopi

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e della sua promozione.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio,

in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

- a) Il sostegno alla famiglia nella realizzazione del suo compito educativo, con attenzione particolare alla tutela materno-infantile mediante
 - . l'assistenza socio-educativa
 - . l'aiuto per la realizzazione delle attività scolastiche dei minori
 - . la predisposizione di ambienti positivi di accoglienza, formativi e ricreativi
- b) La prevenzione e la riduzione delle disuguaglianze di minori e adulti, mediante la valorizzazione delle risorse positive interne ed esterne alla famiglia
- c) Il contrasto della povertà educativa, di minori e adulti, attraverso proposte che mirino a sviluppare le competenze dei destinatari nei vari ambiti che li vedano agire e interagire

Carola Infante

- d) La promozione di reti sociali e di attività culturali, ricreative e formative, che sostengano la persona e il nucleo familiare e che consentano di migliorare la qualità della vita e nell'ottica di una "Comunità che si prende cura"
- e) La promozione umana, il sostegno alla dignità delle persone, l'integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più fragili e deboli della popolazione; tutto ciò anche in stretta collaborazione con quelle realtà che perseguono medesimi fini statutari
- f) La promozione della salute intesa come stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale

Art. 4 Attività

- 1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore della collettività l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000. N.328 e s.m.i., con riferimento particolare alla predisposizione ed erogazione di attività volte alla condivisione e al superamento di condizioni di bisogno e difficoltà.
 - b) Prestazioni socio- sanitarie come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 117/2017
 - c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educative come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs 117/2017.
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come previste all'art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017
 - e) Attività di formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto di situazioni di povertà educativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 117/2017.
 - f) Beneficenza, erogazione di aiuti, beni o servizi a sostegno di persone in situazione di svantaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 117/2017
 - g) Accoglienza degli stranieri e loro integrazione nella comunità, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 117/2017
- 2) A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà svolgere:
 - a) Attività educative

L'associazione promuove e favorisce progetti che mirano al sostegno scolastico e alle attività educative, ricreative e socializzanti per minori e per famiglie appartenenti a fasce

Consiglio d'Amministrazione

fragili e vulnerabili, grazie anche alla collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, imprese, servizi.

b) Servizi di supporto alla famiglia e tutela materno infantile

- Gli interventi di sostegno si preoccupano di supportare le funzioni genitoriali per fornire anche uno spazio di conoscenza e di riflessione sul significato dell'essere genitori oggi, della conoscenza delle varie fasi dello sviluppo affettivo e relazionale dei propri figli, dei loro bisogni educativi e di formazione.
- L'aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, l'orientamento verso i servizi offerti dal territorio, la mediazione con le istituzioni, il supporto e l'eventuale accompagnamento a visite mediche e terapie costituiscono un altro volto della tutela
- Il sostegno di nuclei in condizioni di particolare svantaggio economico troverà il proprio sostanzamento mediante la distribuzione di materiale di prima necessità.

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede dell'Associazione e, quando possibile, in accordo e collaborazione con i vari operatori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti.

a) Attività culturali, aggregative e laboratori

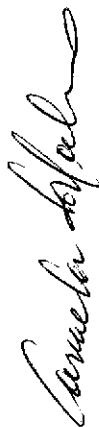
Sono promosse e sostenute attività indirizzate alla realizzazione di momenti formativi ed educativi che consentano di socializzare favorendo la crescita delle capacità relazionali. L'Associazione offre la possibilità di partecipare a incontri culturali e a momenti di festa di particolare valore, in modo da facilitare l'instaurarsi di relazioni e legami duraturi tra soggetti di culture e condizioni socio economiche diversificate, favorendo, così, condizioni di reciproco e mutuo aiuto.

b) Promozione e realizzazione di incontri, seminari, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni

L'Associazione potrà curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notizie relative a indagini, ricerche, studi, convegni e quant'altro inerisca allo scopo sociale sia sotto forma di stampa che via web.

c) Realizzazione di ogni altra attività non specificatamente menzionata in elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti nonché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

- 2) L'Associazione può svolgere, ex art. 3 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- 3) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 Associati

- Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.
- Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato
- Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.

Art. 7 Procedura di ammissione

- Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci e a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; la decisione deve essere assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,

Carolina

mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria a potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

- Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di poter esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2 del presente Statuto.
- Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo
 - d) le quote e i contributi non sono trasferibili e non sono rivalutabili

Art. 9 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La condizione di associato si perde per:
 - a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta

Carnevale

Al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato

- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

1. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità

1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto si deciderà nella prima successiva Assemblea regolarmente convocata. Gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima degli altri argomenti all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

2. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività di volontariato tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Carucella

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per le attività prestate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo Settore
 - d) L'Organo di revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore

Caruccio

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegato e del delegante. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
 - b) Su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

1. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve recare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
2. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Carriera

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
4. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
 - e) eleggere e revocare i membri dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
 - f) eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo
1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione

Art. 15 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il pagamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non computati al fine del raggiungimento del quorum
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati al fine del raggiungimento del quorum
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi di votazioni riguardanti le persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto

Art. 17 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Art. 18 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Carla M. M.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o tramite e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi presiede un Consigliere individuato tra i presenti
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe
7. Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone per le quali si procede a scrutinio segreto
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione

Art. 19 Competenze del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione
 - e) decidere sulle domande di adesione e sull'esclusione degli associati
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale determinandone l'ammontare
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
 - l) deliberare lo svolgimento di eventuali attività diverse documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
 - n) adottare, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo o il Presidente può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
 - Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
 - Il Tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili dell'Associazione

Art. 20 Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1) Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio
- 2) Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo
- 3) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione
- 4) La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- 5) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare ha il compito di:
 - a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi di associati che di terzi
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
 - d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo

Carnevale

- 6) In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere

Art. 21 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 17, c. 2 del presente Statuto
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 9 del presente Statuto

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano in età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- L'organo di controllo, qualora eletto, è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile
- L'Organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile
- Esso nomina al proprio interno un Presidente
- Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione

- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

Art. 23 Competenze dell'organo di controllo

- E' compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento
 - c) Esercitare il controllo contabile
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo Settore
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice
 - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea cui deve essere presentata la relazione sul bilancio d'esercizio; ha, inoltre, il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del terzo Settore l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 L'organo di revisione

- 1) L'Organo di revisione, quando nominato, è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. I membri dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti
- 2) L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente
- 4) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti

Carrolla M. P.

- 5) Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige un verbale, che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione
- 6) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione, decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi mediante una nuova elezione da parte dell'Assemblea
- 7) I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione

Art. 25 Responsabilità degli organi sociali

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, se nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 26 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora tale organo sia stato nominato
- 3) L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, se nominato
- 4) L'Associazione deve tenere il registro dei volontari

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Art. 27 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Anna Maria Defina

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 2) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 28 Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative
 - b) Contributi pubblici e privati
 - c) Donazioni e lasciti testamentari
 - d) Rendite patrimoniali
 - e) Attività di raccolta fondi
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo Settore
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo Settore e di altre norme competenti in materia
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore

Art. 29 Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Caruccio

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

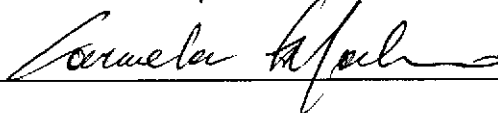
- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del terzo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.



Verbale di Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2021

In data 10 Maggio 2021 alle ore 11:00 si è riunita presso la Sede legale in Torino- Via Carlo Ignazio Giulio,8 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione VIDES LAURITA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Modifica ed approvazione dello Statuto sociale – Codice Terzo settore;
- 2- Varie ed eventuali.

A norma di legge assume la Presidenza la Signora Di Salvo Carmela che, constatando che sono presenti e/o rappresentati per delega n. 20 Soci aventi diritto al voto su n.22 Soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Signora Tealdi Ornella Maria.

Compiuto l'accertamento di cui sopra la Presidente prende la parola per illustrare i punti di cui all'ordine del giorno.

- 1- Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo settore. La presidente informa i presenti che entro la fine del mese di Maggio 2021 è necessario procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La Presidente evidenzia che la scadenza sopra indicata è prevista dal Dlg.117 del 2017 e successive proroghe (d'ora in avanti indicato come Codice terzo settore); la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

La Presidente illustra agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, specificando che esso è stato aggiornato con le disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo settore, considerato che si intende mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura di ciascun articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è invitata a discutere quanto sopra esposto e conseguentemente ad esprimersi in merito all'approvazione del testo con votazione palese.

Dopo approfondita riflessione lo Statuto viene approvato nella sua integrità con:
20 voti favorevoli/0 contrari/0 astenuti.

Lo Statuto sociale dell'Associazione VIDES LAURITA ODV, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante, è APPROVATO.

Non essendovi argomenti tra le Varie, l'Assemblea incarica la Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che da quella di registro (ex art.82, commi 3 e 5 Codice Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria verbalizzante

Ornella Maria Tealdi

La Presidente

Carmela Di Salvo

Associazione VIDES LAURITA

Via C. I. Giulio n. 8 - 10122 Torino

C. F. 97550770016

Elenco SOCI 2021

*

[illegible]

* LEGENDA : APP. STATUTO = APPROVAZIONE STATUTO CON MODIFICHE
CODICE TERZO SETTORE

APPROVATO CON N. 20 - SÌ
N. 0 CONTRARI
N. 0 ASTENUTI

La verbalizzante
Gnella Maria Deaboli

La legation vassarentante
Cafah

----- Messaggio inoltrato -----

Da: DP I TORINO - UT TORINO 1 <dp.torino.uttorino1@agenziaentrate.it>

A: lina.chianale@yahoo.it <lina.chianale@yahoo.it>

Inviato: martedì 8 giugno 2021, 12:15:32 CEST

Oggetto: I: Invio documentazione richiesta per registrazione modifica Statuto Associazione VIDES LAURITA ODV - Dlg Terzo Settore

REGISTRAZIONE ATTO VIA PEC/EMAIL

L'atto è stato registrato Serie 3 nr. 3201 del 08/06/2021

L'eventuale verifica della regolarità del bollo sarà confermata dall'ufficio al momento in cui il contribuente porterà l'originale in duplice copia (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Resta inteso l'impegno a portare in Ufficio atto in originale in duplice copia e il Mod.69, una volta terminato il periodo di emergenza o su richiesta dell'Ufficio.

Funzionario/a di riferimento:

DI GIROLAMO Roberta

Direzione Provinciale I Torino

Ufficio Territoriale di Torino 1

C.so Bolzano, 30 – 10121 Torino

Tel. 011 194.69.111 - Fax 011 194.69.272